

ALLEGATO 2 – CAPITOLATO D'ONERI

OGGETTO: Servizi tecnico-professionali relativi ai lavori di “Realizzazione centrale di teleriscaldamento a servizio dei Comuni della Valle di Daone”

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico professionale è riferito ai lavori realizzazione di nuova centrale di teleriscaldamento a servizio dei Comuni della Valle di Daone.

La prestazione ha per oggetto l'incarico professionale per l'effettuazione delle seguenti attività:

- a) Progettazione definitiva di cui all'art. 16 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- b) Progettazione esecutiva di cui all'art. 17 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;
- d) Prestazioni complementari alla progettazione: rilievi planialtimetrici;
- e) Direzione dei lavori;
- f) Misura e contabilità;
- g) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

Le prestazioni professionali di cui al presente bando potranno essere affidate dall'Ente Aggiudicatore in tempi diversi, sulla scorta delle necessità della stessa (es. finanziamenti) senza che il soggetto aggiudicatario possa obiettare alcunché o richiedere maggiorazioni di costo; una volta sottoscritto il contratto per la progettazione il concorrente non potrà svincolarsi dall'offerta presentata per le altre fasi.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'importo stimato dei lavori a base d'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza è pari ad € 3.490.393,80

I lavori hanno per oggetto la realizzazione di una nuova centrale di teleriscaldamento a servizio dei Comuni della Valle di Daone come da progetto preliminare approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.6.2009 e redatto dall'ing. Maurizio Fauri.

Ulteriori dettagli relativi all'opera sono desumibili dagli elaborati progettuali approvati.

OBBLIGHI DEL PROGETTISTA

Il professionista espletterà l'incarico in collaborazione l'Ente Aggiudicatore e dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di progettazione, con particolare riferimento al D.lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m., al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (o nuovo regolamento), al D.M. 19/04/2000 n. 145, alla L.P. 10/09/1993 n. 26 e s.m., nonché a tutte le normative vigenti in quanto applicabili.

Il progetto, nelle sue diverse fasi, è redatto secondo quanto prevede l'articolo 7 - e relativi allegati - del D.P.G.P30/9/1994 n. 12/10 Leg. e - in quanto compatibile e applicabile - il Capo II° del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla sua approvazione finale, tutte le modifiche e le integrazioni che a giudizio dell'Ente Aggiudicatore siano ritenute necessarie. Si intendono per “integrazioni” le richieste avanzate dall'Ente Aggiudicatore con nota scritta, finalizzate a perfezionare il

progetto secondo le esigenze dell'Ente Aggiudicatore e a consentirne l'approvazione definitiva. Pertanto esse non determinano modifiche all'oggetto della presente convenzione e non comportano la stipula di atti aggiuntivi, nè la corresponsione di particolari compensi.

Gli elaborati tecnici diversi dai disegni (relazioni, schede e quant'altro facente parte del progetto) devono essere consegnati anche su supporto magnetico disco floppy o CD-ROM in formato Word per Windows, mentre le tavole di progetto (disegni) devono essere consegnate su supporto magnetico disco floppy o CD-ROM in formato DWG di Autocad LT 2006 o versioni compatibili.

Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i file in formato PLT HPGL2, al fine di rendere più veloce e fedele la ristampa delle tavole. I computi e i listini relativi al progetto dovranno essere presentati su supporto magnetico disco floppy o CD-ROM in formato PWE di Primus o Primus Revolution.

Tutti gli elaborati devono essere inoltre presentati in formato .PDF idoneo alla pubblicazione sul sito informatico.

Le prestazioni connesse ed accessorie comprese nell'incarico oggetto della presente convenzione sono indicate nel preventivo di parcella presentato dal professionista, allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale.

Le ulteriori eventuali prestazioni che nel corso dell'incarico si rendano necessarie o vengano specificamente richieste, e comunque preventivamente autorizzate, dall'Ente Aggiudicatore stessa rimangono a carico del committente. In ogni caso la definizione delle suddette prestazioni, sia relativamente all'individuazione che alle modalità di esecuzione e di pagamento del corrispettivo, formerà oggetto di uno specifico atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Il professionista è tenuto ad osservare tutte le normative vigenti in materia e, in particolare, a verificare la compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il professionista, in particolare, è tenuto a redigere il capitolato speciale d'appalto sulla base di quanto previsto dall'articolo 45 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche.

Il professionista è tenuto nella fase iniziale della progettazione a segnalare all'Ente Aggiudicatore ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli territoriali o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

Esso è altresì tenuto a partecipare a specifiche riunioni organizzative presso la sede dell'Ente Aggiudicatore o in luogo indicato dalla medesima, con cadenza almeno quindicinale, con gli amministratori e gli uffici competenti al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate: le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfettario per "spese e vacanze conglobate" esposte nel preventivo di parcella relativo al presente incarico.

Il professionista si obbliga ad effettuare tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

PRESTAZIONI RICHIESTE:

1) progettazione definitiva ed esecutiva

La progettazione oggetto del presente bando dovrà essere redatta sulla base del progetto preliminare e di quant'altro già definito oltre ad adeguarsi a tutte le indicazioni che saranno fornite in sede progettuale da parte del responsabile del procedimento.

Per la redazione del progetto oggetto della presente convenzione il professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia e in particolare quelle recate dalla L.P. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione nonché dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dal DM 145/2000 e da tutta la normativa in materia di lavori pubblici, anche modificativa della normativa sopra citata, ove applicabile in relazione alle suddette norme provinciali.

Il professionista fino al momento dell'approvazione definitiva del progetto si impegna ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che l'Ente Aggiudicatore intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del dirigente dell'ufficio di merito dell'Ente Aggiudicatore e finalizzate, a giudizio dello stesso dirigente, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Ente Aggiudicatore ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto, le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della presente convenzione e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione. Il professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimento.

Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al paragrafo precedente si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del dirigente dell'ufficio di merito dell'Ente Aggiudicatore e il professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Ente Aggiudicatore e senza necessità di stipulare atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Rimane salvo il diritto dell'Ente Aggiudicatore di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

2) direzione lavori, misura e contabilità, assistenza

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi vigenti alle distinte funzioni, al professionista è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori ed in particolare:

- a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'Ente Aggiudicatore, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- b) è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'Ente Aggiudicatore;
- c) applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto;
- d) risponde nei confronti dell'Ente Aggiudicatore dell'operato di tutti i collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;
- e) accerta, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Aggiudicatore e provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; copia delle relative fatture quietanzate dovrà essere allegata allo stato di avanzamento successivo; inoltre, il Professionista dovrà accertare che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dovrà tempestivamente comunicare al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano delle misure di sicurezza dei lavoratori; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;
- f) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- g) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma;
- h) redige, tempestivamente ed in regola con la normativa sul bollo, tutti i documenti e verbali di specifica competenza, provvedendo alla comunicazione all'Ente Aggiudicatore - in forma rigorosamente scritta ed **entro 5 giorni da ciascun evento** - del verificarsi di tutti gli eventi che comportano la necessità di effettuazione di comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- i) tiene la contabilità dei lavori e ne cura la bollatura, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 156 e seguenti del DPR 554/99 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo III del titolo undicesimo del DPR 554/99;
- j) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;
- k) assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;

- l) presenza ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell'Ente committente aventi ad oggetto i lavori diretti;
- m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel capitolato speciale d'appalto per i pagamenti in acconto, il professionista presenta al responsabile del procedimento, **entro 10 giorni dalla data di maturazione del SAL**, così da consentire all'Ente Aggiudicatore di poter operare le opportune verifiche ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dall'art. 29 del DM 145/2000 e dal capitolato speciale di appalto, il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del professionista inerente:
- all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito;
 - alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto;
 - alla qualità dei lavori eseguiti.

Il professionista, entro 5 giorni dalla data di maturazione del SAL, dovrà chiedere formalmente all'Ente Aggiudicatore (ovvero all'Impresa o ATI appaltatrice al cottimista ed agli eventuali subappaltatori), di inoltrare la richiesta telematica di emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per il periodo considerato dal SAL; tale richiesta deve essere corredata di scheda riassuntiva completa dei dati necessari per l'invio telematico della domanda per il rilascio del DURC. Con riferimento alle ATI appaltatrici ed ai subappaltatori, il DURC sarà richiesto solo alle imprese che abbiano eseguito e/o concluso i lavori nel periodo considerato dal SAL. I DURC dovranno essere consegnati all'Ente Aggiudicatore prima della scadenza del termine per l'emissione del certificato di pagamento, stabilito dall'art. 29 del DM 145/2000 in 45 giorni dall'emissione del SAL. Fatta salva l'applicazione della penale, rimane inteso che l'eventuale richiesta di interessi avanzata dall'Impresa appaltatrice a causa del ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, e quindi della successiva liquidazione, dovuto alla mancata o ritardata consegna all'Ente Aggiudicatore dei documenti di cui sopra ovvero alla ritardata richiesta/emissione del DURC, rimane a carico del Professionista;

- n) prende i contatti preliminari necessari per eventuali adempimenti correlati alla gestione dell'opera con i vari servizi comunali responsabili della medesima dopo la fine lavori;
- o) restituisce a lavori ultimati all'Ente Aggiudicatore, CD ROM con files in formato *.dwg, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera); in tal caso alla Direzione lavori è richiesto l'accertamento di corrispondenza alle opere realizzate con apposizione di relativo visto di validazione;
- p) dispone e sovrintende all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere;
- q) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea;
- r) certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell'occupazione temporanea sulle aree interessate in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
- s) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a causa delle lavorazioni in generale;
- t) propone tempestivamente e sovrintende all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;
- u) a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del professionista e contabilizzatore su supporto cartaceo e magnetico;
- v) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza.

Il professionista nell'adempimento delle prestazioni di direttore dei lavori, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

3) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Il professionista durante la progettazione dell'opera dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008. nonché predisporre il fascicolo come stabilito dal decreto stesso. L'incarico di coordinatore per la progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008 dovrà essere svolto in particolare nel rispetto degli artt. 91 e 100 del suddetto Decreto con distinzione dei costi della sicurezza secondo le indicazioni fornite dall'Ente Aggiudicatario.

Nell'esecuzione del progetto della sicurezza e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere il coordinatore si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

L'elaborato progettuale per la sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, fermo restando che la responsabilità delle prestazioni effettuate rimarrà in capo al professionista. Lo sviluppo degli elaborati dovrà essere comparato all'intervento oggetto della prestazione.

Il Professionista fino al momento dell'approvazione definitiva del progetto si impegna ad introdurre negli elaborati di progetto della sicurezza, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che l'Ente Aggiudicatario intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del dirigente dell'ufficio di merito dell'Ente Aggiudicatario e finalizzate, a giudizio dello stesso dirigente, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Ente Aggiudicatario ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della presente convenzione e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione. Il professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimento.

Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al paragrafo precedente si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del dirigente dell'Ufficio di merito dell'Ente Aggiudicatario e il professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Ente Aggiudicatario e senza necessità di stipulare atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto dell'Ente Aggiudicatario di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

4) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Il professionista sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in particolare il D.Lgs. 81/2008.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:

- a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;;
- c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza, ne verifica l'idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS,

all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- d) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
- e) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- f) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- g) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- h) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- i) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- j) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza.
- k) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Ente Aggiudicatore.

TERMINI E AUTORIZZAZIONI A PROSEGUIRE L'INCARICO E PENALE

Il progetto definitivo deve essere consegnato in numero fino a 12 copie cartacee a discrezione dell'Ente Aggiudicatore (e su supporto magnetico secondo quanto indicato nel precedente articolo) entro **90** giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il progetto esecutivo deve essere consegnato in numero fino a 10 copie cartacee a discrezione dell'Ente Aggiudicatore (nonché su supporto magnetico secondo quanto indicato nel precedente articolo entro **60** giorni decorrenti dall'autorizzazione dell'Ente committente al proseguimento dell'incarico.

L'autorizzazione a proseguire l'incarico e dunque a predisporre gli elaborati relativi alle successive fasi è comunicata dal responsabile del procedimento al professionista con lettera raccomandata ed i termini indicati nei commi precedenti decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora la consegna dei progetti completi non avvenga entro i suddetti termini, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari **all'uno (1) per mille** del corrispettivo pattuito risultante dalla presente (onorario e spese), che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito, fermo restando che il committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato del professionista nella consegna al committente degli elaborati ecceda giorni 30 (trenta), l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale per grave inadempimento del professionista.

Per motivi validi e giustificati l'Ente Aggiudicatore, con specifico provvedimento, può concedere proroghe del termine, a seguito di motivata richiesta da parte del professionista che deve pervenire prima della scadenza del medesimo.

COSTO DELL'OPERA E SUE VARIAZIONI

Il costo dell'opera oggetto della progettazione è quantificato in complessive presunti euro 4.673.543,11, comprensivo di lavori (stimati in euro 3.490.393,80) e somme a disposizione.

L'importo sopra indicato relativo ai soli lavori a base di appalto costituisce il costo massimo che l'Ente Aggiudicatore intende mettere a disposizione e rappresenta il limite di spesa entro il quale il professionista deve redigere il progetto, escluse le somme a disposizione.

L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidono sulle somme a disposizione, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi, essendo sufficiente il semplice scambio di corrispondenza che evidenzia tali disposizioni normative.

Nel caso in cui il professionista nel corso della progettazione ritenga che l'importo dei lavori oggetto di progettazione venga a superare il limite di spesa indicato nel comma 1, è tenuto preventivamente a comunicarlo all'Ente Aggiudicatore indicandone le ragioni giustificative, la quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa. Non sono ammesse richieste successive alla presentazione del progetto.

Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 3 sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico, stabilito ai sensi dell'articolo 5, dal giorno del ricevimento della richiesta recante la proposta di variazione fino alla data di stipulazione del conseguente atto aggiuntivo alla presente convenzione o della comunicazione di diniego del responsabile del procedimento.

COMPENSI

L'ammontare del compenso dovuto al professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è concordato - in ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 92 del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modificazioni, del D.M. 4 aprile 2001 e dell'articolo 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 - come risultanti dall'allegato offerta del soggetto aggiudicatario, al netto del ribasso.

Qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato nei confronti del professionista il superamento dell'importo originale di progetto, i corrispettivi per la progettazione stabiliti con la presente convenzione saranno rideterminati sulla base dell'importo finale di progetto.

PAGAMENTI

Al professionista sarà riconosciuto alla sottoscrizione della presente convenzione un primo acconto un pari ad euro _____, corrispondente al 5 % dell'importo complessivo risultante dal preventivo di parcella (oltre oneri previdenziali e IVA).

L'importo di cui al comma 1 è versato entro 60 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura, che potrà essere presentata ad avvenuta stipulazione del presente atto, nonché di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, presentata ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del D.P.R. n. 554/99 comprensiva di CNPAIA di IVA, trattandosi di liquidazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, di importo pari all'acconto medesimo. L'eventuale garanzia fidejussoria sarà svincolata alla presentazione della polizza di responsabilità civile.

Al professionista sarà corrisposto un secondo acconto, corrispondente al saldo delle competenze relative al progetto definitivo ed alle prestazioni complementari alla progettazione effettivamente rese, ad avvenuta approvazione del progetto medesimo da parte dei competenti organi provinciali e/o comunali, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari, fermo restando che le competenze dovute sono comunque saldate dall'Ente Aggiudicatore entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati quando, per fatto non imputabile allo stesso progettista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte dell'Ente Aggiudicatore.

Il pagamento a saldo delle competenze complessive di progettazione sarà liquidato ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo ed alle prestazioni complementari alla progettazione effettivamente rese da parte dei competenti organi provinciali e comunali, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari dovuti sulla progettazione di livello esecutivo, fermo restando

che le competenze dovute al professionista sono comunque saldate dall'Ente Aggiudicatore entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati quando, per fatto non imputabile allo stesso progettista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte dell'Ente Aggiudicatore.

Ai sensi del citato articolo 105 comma 5 del D.P.R. n. 554/99, il pagamento del saldo è comunque subordinato alla presentazione da parte del professionista della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 105 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.

Il pagamento delle prestazioni relative all'ufficio di direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva sarà effettuato in questi termini:

- a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del compenso pattuito per la fase relativa all'esecuzione dell'opera, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
- b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) e la parte relativa alle prestazioni complementari relative alla fase esecutiva, dedotti gli eventuali pagamenti di cui alla lettera a), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo. Le competenze dovute al professionista sono comunque saldate dall'Ente Aggiudicatore entro un anno dalla consegna della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso aggiudicatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte dell'Ente Aggiudicatore medesima.

Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

In attuazione degli art. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, nel caso in cui l'Ente Aggiudicatore provveda a pagare quanto spetta al professionista con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto alle scadenze indicate, dopo il 30° giorno all'importo dovuto vanno applicati gli interessi moratori. Il professionista inoltre, in caso di mancato pagamento, è autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso l'istituto dal medesimo indicato e in tal caso le spese e gli interessi che ne derivano sono a totale carico dell'Ente Aggiudicatore.

VARIANTI PROGETTUALI

L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere al professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere preventivamente autorizzato dallo stesso Ente Aggiudicatore con specifico provvedimento, secondo le norme organizzative interne.

Le varianti che modifichino esclusivamente voci relative alle somme a disposizione s'intendono comprese e già compensate nell'importo contrattuale.

Il corrispettivo dovuto al professionista per la redazione delle varianti è calcolato – ove non diversamente concordato - applicando le percentuali previste dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2001, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante.

Le percentuali riconosciute sull'onorario base, a titolo di rimborso spese, nonché le riduzioni sul medesimo concordate all'atto del conferimento dell'incarico originario – come risultanti nel preventivo di parcella - si applicano anche all'incarico relativo alla redazione della variante.

Gli importi da assumere a base per la determinazione dell'onorario sono da sommare a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali della Tabella A del D.M. 4 aprile 2001 riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario.

Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

Nel caso in cui la variante si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il progettista è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico dell'Ente Aggiudicatore. Rimane salvo il diritto dell'Ente

Aggiudicatore di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

L'Ente Aggiudicatore potrà a suo insindacabile giudizio dare o meno esecuzione al progetto, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta e semprechè non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi ed essenziali.

INCARICHI AD ALTRI PROFESSIONISTI E RECESSO

Ferme restando le prestazioni connesse e accessorie indicate nel preventivo di parcella, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della convenzione. In tal caso il firmatario della presente convenzione è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti professionisti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

L'Ente Aggiudicatore è autorizzata a non dare seguito allo sviluppo del progetto e potrà pertanto dichiarare esaurito l'incarico dopo la fase di presentazione del progetto definitivo negando l'autorizzazione al proseguimento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista e senza obblighi di motivazione, recedendo contestualmente dal presente contratto.

Analogamente l'Ente Aggiudicatore potrà decidere, a conclusione della fase di progettazione, di non dare esecuzione al progetto.

L'attivazione da parte dell'Ente Aggiudicatore delle facoltà di cui ai commi precedenti non dà diritto al professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni. Le prestazioni eseguite sono compensate ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della legge n. 143/49 e successive modifiche.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO

Qualora il professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'Ente Aggiudicatore ovvero la penale per ritardo nella presentazione dei progetti raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% del corrispettivo pattuito ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.

Rimane salvo il diritto di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni e per la ripetizione degli acconti corrisposti.

Qualora l'Ente Aggiudicatore intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il professionista, il responsabile del Servizio competente, con propria nota scritta, invita il professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.

Qualora il professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'ente pubblico in conseguenza dell'inadempimento.

POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

Il professionista è tenuto a presentare, (contestualmente alla consegna degli elaborati relativi alla progettazione esecutiva,) una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo le modalità ed i contenuti indicati dall'articolo 111 del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 e dall'art. 105 del D.P.R. 554/99, con riferimento ai lavori progettati e con un massimale di euro 349.039.380,00

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine dopo 15 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Tali date sono formalmente comunicate dal responsabile del Servizio tecnico al professionista ed alla Compagnia assicuratrice.

3. Nel caso in cui il professionista non presenti la polizza o la medesima non contenga gli elementi

previsti dalla normativa vigente, l'Ente committente sospenderà i pagamenti al professionista per le prestazioni rese sino alla presentazione o alla regolarizzazione della polizza.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del contratto e del capitolato d'oneri sono possibilmente definite in via bonaria tra l'Ente Aggiudicatore ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui al comma precedente, competente a conoscere delle controversie derivanti dalla presente convenzione è il Foro di Trento.

ONERI FISCALI E SPESE

Si concorda di richiedere la registrazione della presente convenzione, a tassa fissa in quanto atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Sono a carico del professionista tutte le spese relative alla presente convenzione nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A. e del contributo integrativo per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, previsto dall'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6.

INCOMPATIBILITA'

Con la firma della presente convenzione il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

In particolare il professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 90, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.

CONCLUSIONE DELL'INCARICO

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, quinto comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo richieste dell'Ente Aggiudicatore e previa dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla completezza dei medesimi tenuto conto degli elaborati richiesti dall'articolo 7 - e relativi allegati - del D.P.G.P. 30/9/1994 n. 12/10 Leg.

NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m. e al D.M. 4 aprile 2001, con il quale sono state rideterminate le tariffe professionali.

Condino, _____

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A.

IL PROFESSIONISTA